



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Ill.mo Prefetto di Caserta

Oggetto: Proposta di applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione dell'appalto relativo al “*servizio di gestione, presidio e manutenzione degli impianti levatori ubicati presso l'Azienda ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano*”, aggiudicato alla Komè s.r.l. con sede in Napoli. - Art. 32, comma 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

Con la presente si propone all'ill.mo Prefetto di Caserta di adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dell'appalto relativo al “*servizio di gestione, presidio e manutenzione degli impianti levatori ubicati presso l'Azienda ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano*”, aggiudicato alla Komè s.r.l., con sede in Napoli.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, l'illustrazione delle ragioni a sostegno della richiesta sarà preceduta da una breve disamina delle disposizioni di cui all'art. 32 del citato decreto e da una sommaria ricostruzione dei fatti che hanno condotto alla proposta odierna.

\*\*\*\*\*

L'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone l'applicabilità delle misure straordinarie ivi previste nel caso in cui si siano acquisiti elementi concreti in ordine al fatto che l'appalto o la concessione, con una qualificata probabilità, sono connessi a un'attività di tipo illecito, con riferimento alle fattispecie di reato espressamente previste dalla norma o ad altre “rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali”.

La *ratio* della norma è quella di salvaguardare i tempi di esecuzione delle commesse pubbliche, mediante la previsione di misure volte a garantire che le indagini della magistratura possano svolgersi senza impedire o ritardare la conclusione di contratti di appalto, di evitare che la prosecuzione del contratto si possa tradurre nell'attribuzione di un indiretto vantaggio all'impresa incriminata e di porre l'appalto o la concessione al riparo da ulteriori condizionamenti illeciti.

Questa Autorità ha optato per un'interpretazione garantista delle disposizioni in esame, in forza della quale il Presidente dell'Anac potrà avanzare al prefetto competente la richiesta del provvedimento cautelare solo allorché la notizia di illecito abbia raggiunto una consistenza oggettiva, ossia un suo



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

“spessore probatorio”, sulla base del quale egli ritenga sussistenti “*fatti gravi ed accertati, anche ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. a)*”, come precisato dall’art. 32 in esame.

In forza di tale scelta interpretativa, il Presidente dell’Anac è chiamato a formulare una prima valutazione sulla sussistenza del *fumus boni juris*, ossia sull’acquisizione di elementi concreti, sia pure in termini di qualificata probabilità, in ordine al fatto che l’appalto o la concessione sono connessi a un’attività di tipo illecito.

In secondo luogo, il Presidente dell’Autorità è tenuto a graduare la gravità dei fatti accertati, sulla base del principio di proporzionalità e a calibrarla sulle tre differenti misure previste dall’articolo 32, tenuto conto di diversi elementi, quali il complessivo comportamento tenuto dall’autore dell’illecito, la pervasività del sistema corruttivo, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell’appalto, la permanenza negli *asset* societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell’impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere.

All’esito di tale graduazione, il Presidente opterà per la misura dell’ordine di rinnovazione degli organi sociali, di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), ove ritenga sufficiente il mero allontanamento dell’amministratore coinvolto negli illeciti, propenderà, invece, per il commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, lett. b) come *extrema ratio*, allorché emergano elementi di eccezionale gravità o nei casi di una significativa compromissione dell’impresa e proporrà, da ultimo, la misura del sostegno e del monitoraggio, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nei casi più lievi ovvero laddove siano direttamente coinvolti nell’illecito soggetti diversi dagli amministratori o dai legali rappresentanti dell’impresa, ma capaci comunque di condizionarne l’operato, per la posizione o il ruolo ricoperti all’interno della stessa.

La richiesta di rinnovazione degli organi sociali è finalizzata ad estromettere dalla *governance* societaria il soggetto coinvolto nei fatti illeciti; la mancata ottemperanza all’ordine, entro il termine di trenta giorni, comporta l’adozione, da parte del prefetto, di un provvedimento di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice “*limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione*” (art. 32, comma 1, lettera a).

In secondo luogo, ove all’esito di una valutazione complessiva risulti la particolare gravità della fattispecie, il legislatore prevede che, su proposta del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, il prefetto possa disporre direttamente il commissariamento coattivo. In tale ultima ipotesi si configura una sorta di commissariamento parziale dell’impresa, mediante la nomina di uno o più amministratori straordinari i quali, senza doversi occupare dell’intera attività sociale, saranno tenuti a portare a termine l’appalto o la concessione “*incriminati*”, accantonando l’eventuale utile di impresa in un fondo speciale, in funzione degli eventuali interventi (quali confische o risarcimenti) che potrebbero essere disposti a seguito dell’accertamento penale. Tale misura si traduce in una sorta di commissariamento dell’appalto e/o della commessa, che non incide sulla *governance* complessiva dell’impresa ma sospende i poteri dell’imprenditore o degli organi sociali, limitatamente all’esecuzione di quello specifico contratto o concessione.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Tale soluzione interpretativa è stata condivisa dal Prefetto di Milano e dalle prime pronunce della giurisprudenza amministrativa<sup>1</sup>, ed è stata recepita sia nel Protocollo di Intesa sottoscritto tra l'Anac e il Ministero dell'interno in data 15 luglio 2014<sup>2</sup> sia nelle “*Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia*”, sottoscritte il 27 gennaio 2015.

La proposta di adozione delle misure si basa su due presupposti oggettivi:

- a) la sussistenza del *fumus boni juris*, come sopra brevemente ricostruito, nell'accertamento del quale devono emergere fatti connotati da una “considerevole gravità”;
- b) l'attribuibilità dei fatti e delle condotte di cui al punto precedente all'impresa aggiudicataria di un appalto, a un concessionario di lavori pubblici o a un contraente generale.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla procedura che ha condotto alla stipula del contratto di cui alla presente richiesta, si premette brevemente che l'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con deliberazione del Direttore generale n. 8 del 7 gennaio 2013, ha indetto una procedura aperta, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio quinquennale di gestione e manutenzione degli impianti elevatori. Con il medesimo atto, in considerazione della necessità di garantire il servizio anche durante la fase di espletamento della gara, si è disposta la proroga del contratto stipulato con la Komè s.r.l., precedente affidataria, fino al subentro del nuovo aggiudicatario (All. n. 1).

Responsabile unico del suddetto procedimento è l'ing. Bartolomeo Festa, Direttore dell'Unità Operativa complessa – Ingegneria ospedaliera e Servizi tecnici, struttura cui sono attribuite funzioni in materia di lavori pubblici, gestione dei servizi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio aziendale<sup>3</sup>.

Con deliberazione n. 306 del 5 aprile 2013, si è provveduto a nominare la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle sei offerte pervenute entro il termine ultimo di presentazione del 25 marzo 2013, costituita dal predetto ing. Bartolomeo Festa, in qualità di presidente e dall'ing. Nicola Tufarelli, direttore della UOC Tecnologia ospedaliera, innovazione tecnologica, *health thecnology assesment*

---

<sup>1</sup> Si veda sul punto il provvedimento del Prefetto di Milano, Prot. fasc. 12B2-2014/014925 del 16 luglio 2014, avente ad oggetto la straordinaria e temporanea gestione dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. Si veda, altresì, l'ordinanza del TAR Lazio sez. II, 3 settembre 2014, n. 4011/2014.

<sup>2</sup> Cfr. il Protocollo di intesa tra l'Anac e il Ministero dell'Interno, sottoscritto in data 15 luglio 2014 con il quale sono state adottate le “*Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra Anac – Prefetture – UTG e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa*” (in G.U. 18.07.2014, n. 165).

<sup>3</sup> Si veda, sul punto, la nota informativa del Gen. F. Carofiglio, p. 2, in cui si precisa che, con deliberazione del giugno 2006, l'Azienda ospedaliera ha conferito all'ing. Bartolomeo Festa l'incarico triennale di dirigente della UOC Ingegneria ospedaliera, con un contratto a tempo determinato ex art. 15 *septies*, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992. Il contratto è stato successivamente rinnovato per un ulteriore quinquennio nel marzo 2009 e successivamente prorogato per ulteriori quattro mesi, fino al dicembre 2014.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

e da due dipendenti dell'Azienda ospedaliera, ing. Umberto Signoriello e sig. Giuseppe Raucci, in qualità di componenti (All. n. 2).

I lavori della Commissione (che si sono protratti per ben 14 mesi) si sono conclusi il 17 giugno 2014, con l'aggiudicazione provvisoria in favore della Komè s.r.l. (All. n. 3).

A seguito dell'aggiudicazione definitiva disposta con deliberazione del Direttore generale, in data 17 dicembre 2014, si è pervenuti alla stipula del contratto (All. n. 4 e 5).

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla procedura che ha condotto alla stipula del citato contratto, gli elementi probatori attestanti che l'appalto in questione è stato acquisito in modo illecito possono ricavarsi integralmente dall'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, Dott.ssa Giuliana Tagliatela, in data 7 gennaio 2015, nell'ambito del procedimento penale n. 1787/2014 R.G.N.R. (All. n. 6).

La suddetta ordinanza – da ritenersi in questa sede integralmente richiamata – ricostruisce, con assoluta chiarezza, tutta l'attività illecita posta in essere da un sodalizio organizzato secondo il vincolo associativo e per i fini di cui all'art. 416 bis c.p. e le strategie poste in essere dal Clan Zagaria che ha esteso la propria influenza criminale, ai fini che qui ci occupano, anche sull'Azienda ospedaliera di Caserta di cui ha monopolizzato l'acquisizione e la gestione degli appalti e dei servizi<sup>4</sup>.

In particolare, le indagini hanno consentito di individuare alcune imprese che, sistematicamente, per anni, sono risultate aggiudicatrici di lavori e servizi presso l'Azienda ospedaliera e, per alcune di esse, sono stati acquisiti elementi che dimostrano il loro legame con il Clan Zagaria.

Infatti, proprio grazie all'intervento della famiglia Zagaria (Francesco, prima, e poi, alla sua morte, sua moglie Elvira e il suo fidato autista e factotum, D'Amico Remo) questi imprenditori hanno avuto garantito l'affidamento di lavori, al punto da poter operare in regime di monopolio presso l'Azienda ospedaliera e sotto l'egida del Clan Zagaria il quale, a sua volta, con sistematicità, ha preso accordi con funzionari e amministratori dell'Ospedale, affinché tutte le aggiudicazioni risultassero a favore degli imprenditori rientranti nel sodalizio<sup>5</sup>.

Si è, in altri termini, costituito e consolidato un vero e proprio rapporto di affari, in forza del quale agli imprenditori veniva "garantita" l'aggiudicazione degli appalti e questi, a loro volta, erano tenuti a versare una percentuale degli introiti nelle casse del clan.

In particolare, nella ricostruzione dei fatti compiuta dal GIP di Napoli, viene documentata la turbativa del procedimento di scelta del contraente posta in essere, nell'ambito della gara sopra emarginata, dagli indagati Bartolomeo Festa, Giuseppe Raucci e Umberto Signoriello, tutti interni alla struttura ospedaliera, nonché, rispettivamente, responsabile del procedimento e presidente della

<sup>4</sup> Cfr. la nota informativa del 27 gennaio 2015, a firma del gen. Francesco Carofiglio, p. 4.

<sup>5</sup> Cfr. Ordinanza di custodia cautelare, p. 135.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Commissione tecnica e componenti della medesima, nonché da Giuseppe Porpora, amministratore unico e proprietario della Komè s.r.l. (della quale detiene una quota di capitale pari al 90%)<sup>6</sup>.

In concorso tra loro, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, essi hanno concordato preventivamente l'inserimento nel bando di gara di particolari requisiti di selezione, consistenti: a) nella determinazione dell'importo dell'appalto entro i limiti delle certificazioni SOA possedute dalla ditta Komè; 2) in indicazioni utili al conseguimento di un maggior punteggio in sede di valutazione dell'offerta (definizione degli orari di presidio nella struttura ospedaliera di personale specializzato per emergenze, progetti di ammodernamento per impianti elevatori preesistenti, risparmio energetico)<sup>7</sup>.

Nelle successive conversazioni intercettate in epoca antecedente alla pubblicazione del bando di gara, invece, si sono evidenziati gli accordi intercorsi tra Festa e i suoi collaboratori Signorello Umberto e Raucci Giuseppe, per la preparazione del "disegno della gara", in presenza dello stesso amministratore della Komè, Porpora Giuseppe, affinché quest'ultimo, precedente affidatario in proroga della manutenzione degli ascensori potesse proseguire nell'espletamento del servizio, garantendosi l'aggiudicazione della nuova gara<sup>8</sup>.

A tal fine, gli interlocutori collaborano fattivamente nella definizione degli importi da mettere a base di gara, della parte di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli orari del servizio di pronto intervento. Tali elementi vengono concordati direttamente con il Porpora il quale definisce anche i minimi margini di ribasso, così da scongiurare a priori la possibile intromissione di offerte economicamente più vantaggiose provenienti da altri concorrenti<sup>9</sup>.

Nello specifico, tenuto conto del fatto che la Komè s.r.l. era in possesso, all'epoca dei fatti, di una certificazione SOA che le consentiva la partecipazione solo a gare per l'importo massimo di 1.000.000,00 di euro (cui si aggiunge una rituale tolleranza di "sforamento" del 20% dei costi, riferiti, tuttavia, alle sole manutenzioni straordinarie) il comune intento dei sopra citati è stato quello di abbassare in misura adeguata i valori relativi ai costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria<sup>10</sup>.

In tale ottica, nel corso di una conversazione del 27 novembre 2012, l'ing. Bartolomeo Festa è intento a concordare con Umberto Signoriello e Giuseppe Porpora alcuni aspetti di carattere tecnico che avrebbero consentito una riduzione dell'importo a base di gara, con riferimento ai costi di manutenzione straordinaria<sup>11</sup>.

Ed è proprio il Festa a trovare un *escamotage* idoneo a giustificare una riduzione dei costi, suggerendo di utilizzare, quale argomento giustificativo, il ragionamento secondo cui, trattandosi di impianti di recente installazione, i medesimi avrebbero necessitato di ridotta assistenza e comportato, conseguentemente, inferiori costi di manutenzione straordinaria<sup>12</sup>.

<sup>6</sup> Si veda, sul punto, la nota informativa del gen. F. Carofiglio, p. 4.

<sup>7</sup> Cfr. Ordinanza di custodia cautelare, pp. 197 e 198. Si veda anche la nota informativa del gen. F. Carofiglio, p. 5.

<sup>8</sup> Cfr. la nota informativa del gen. F. Carofiglio, p. 5.

<sup>9</sup> Cfr. Ordinanza di custodia cautelare, p. 198.

<sup>10</sup> *ivi*, p. 198.

<sup>11</sup> *ivi*, p. 199.

<sup>12</sup> Cfr. la nota informativa del gen. F. Carofiglio, p. 6.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Questa impostazione viene pienamente condivisa dagli altri membri della Commissione, Raucci e Signoriello i quali concordano sulla plausibilità di una riduzione degli importi rispetto alla precedente gara del 2007 (aggiudicata alla medesima Komè) in ragione del fatto che all'epoca bisognava ancora eseguire le opere di ammodernamento degli elevatori, mentre, in fase di allestimento della nuova gara, restando da ammodernare solo l'elevatore del pronto soccorso, le spese straordinarie ben potevano risultare di importo inferiore<sup>13</sup>.

Un altro fattore preso in considerazione al fine di abbassare l'importo a base di gara è quello della riduzione degli orari di assistenza. Su questo fronte è il Porpora che suggerisce di prevedere l'assistenza fino alle 21,00, anziché fino alle 23,00.

L'accordo perviene a un livello di dettaglio tale che il Porpora arriva a mostrare al Festa un prospetto attestante la riduzione dei costi per la copertura dell'assistenza nella fascia oraria 8,00/21,00 e questi si spinge addirittura a chiedere all'imprenditore di redigere un prospetto di calcolo più dettagliato, in modo da specificare le spese previste per ogni ascensore, distinguendo quelli che necessitano di manutenzione e ammodernamento.

Gli accordi tra il Festa e il Porpora hanno ad oggetto anche la scelta della procedura da seguire per l'aggiudicazione dell'appalto. Festa, come si evince chiaramente dalle conversazioni intercettate, preferirebbe optare per una procedura negoziata e per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (per cui è lo stesso Porpora a suggerirgli un elenco di imprese in possesso della sua stessa attestazione SOA) ma alla fine, all'esito della conversazione con il medesimo Porpora, decide di indire una procedura aperta.

La gara, concordata in ogni dettaglio, viene ufficializzata con la pubblicazione del bando, disposta il 30 gennaio 2013 sul sito istituzionale dell'Azienda ospedaliera.

\*\*\*\*\*

Quanto alla valutazione di gravità che giustifica la presente proposta di commissariamento, i fatti come ricostruiti nel provvedimento restrittivo adottato dal GIP presso il Tribunale di Napoli e sopra riportati in estrema sintesi appaiono di per sé connotati da un livello di gravità tale da giustificare la richiesta della più grave misura della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) dell'articolo 32.

La vicenda, come sopra brevemente ricostruita, mostra con chiarezza che la procedura amministrativa è stata sapientemente architettata dai pubblici funzionari al fine di condizionare la modalità di scelta del contraente e favorire la ditta di Porpora Giuseppe nell'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori.

L'ordinanza ricostruisce in modo incontrovertibile le collusioni tra l'imprenditore e i funzionari pubblici al fine di turbare il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del bando di gara e favorire la Komè s.r.l.

---

<sup>13</sup> Cfr. Ordinanza di custodia cautelare, p. 200.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

Nella ponderazione della gravità dei fatti, peraltro, vanno tenute in debita considerazione anche ulteriori espedienti messi in campo dall'Azienda ospedaliera con il fine specifico di apportare all'imprenditore ulteriori non trascurabili vantaggi di carattere economico. Tra essi vanno menzionati l'indizione tardiva della gara avvenuta solo nel gennaio 2013, dopo la scadenza della precedente gara quinquennale che aveva visto come aggiudicataria la stessa Komè, la quale ha potuto così beneficiare anche dell'affidamento in proroga per ulteriori due anni, fino al 17 dicembre 2014, data di stipulazione del nuovo contratto.

Sul punto vengono in rilievo non solo la mancata programmazione nei termini degli atti per la indizione della nuova gara (che ben avrebbe potuto essere predisposta con congruo anticipo, prima della scadenza del contratto quinquennale) ma anche la eccessiva intenzionale dilatazione dei tempi (protrattisi per ben 14 mesi) di valutazione delle offerte da parte della Commissione.

Da ultimo, non va trascurato, quale ulteriore elemento idoneo a connotare i fatti di un'eccezionale gravità, che le condotte sono state poste in essere allo scopo di favorire il clan Zagaria<sup>14</sup>.

Infatti, Festa, D'Amico e Zagaria sono i principali protagonisti di un sistema di intese tra settore pubblico, camorra e settore delle imprese. Le intercettazioni hanno dimostrato con chiarezza il loro illecito *modus operandi* che, negli anni, si è consolidato, trasformandosi in una prassi assolutamente censurabile, benché pacificamente accettata, in quanto inserita nel sistema funzionari pubblici – criminalità – politici – imprenditori, ove ogni parte dello stesso agiva ed aveva un proprio tornaconto personale<sup>15</sup>.

Un ruolo di primissimo piano è rivestito dal Festa il quale, nella sua veste di funzionario pubblico dirigente di un ufficio, ha perseguito fini assolutamente estranei alla cura degli interessi pubblici e al rispetto delle regole della libera concorrenza e della *par condicio* dei partecipanti, ledendo così la fiducia che la collettività ripone nella trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione.

Lo stesso imprenditore Giuseppe Porpora è perfettamente inserito nel "sistema" e si muove con una familiarità e una spregiudicatezza tali da non consentire di escludere il rischio di ulteriori condizionamenti illeciti nella gestione dell'appalto.

In tal senso, un elemento che assume carattere dirimente nella valutazione di gravità dei fatti che giustificano la richiesta della misura più incisiva del commissariamento, si ricava nella più volte citata ordinanza di applicazione delle misure cautelari, nella parte in cui si documenta, attraverso le intercettazioni ambientali, che il Porpora, poco dopo l'incontro per concordare i contenuti del bando di gara, ha consegnato a Festa Bartolomeo due casse di vino, chiedendo a quest'ultimo la cortesia di farne recapitare una a D'Amico.

Si tratta di un elemento che attesta inequivocabilmente l'esistenza di un rapporto tra funzionari pubblici, clan Zagaria e impresa Komè e che dimostra come il Porpora fosse perfettamente a conoscenza dei rapporti che D'Amico ha non solo con lui ma anche con i funzionari dell'Azienda

---

<sup>14</sup> Cfr. Ordinanza di custodia cautelare, p. 208.

<sup>15</sup> *ivi*, p. 355.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

ospedaliera. Circostanza quest'ultima che ha indotto la Procura a sostenere l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 delle legge n. 203/1991<sup>16</sup>.

Alla luce di quanto sopra, è evidente la stringente necessità di porre in essere misure preordinate a salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti, a garantire che l'appalto venga eseguito al riparo di ulteriori tentativi di infiltrazione criminale, nonché a scongiurare il pericolo che la società in questione possa conseguire ulteriori profitti illeciti.

E risulta, parimenti, di innegabile evidenza come tale necessità possa ritenersi soddisfatta attraverso l'applicazione della più stringente misura della temporanea e straordinaria gestione dell'appalto "incriminato", ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b) del d.l. n. 90/2014, cui deve necessariamente accompagnarsi, in riferimento al suddetto appalto, la sospensione dei poteri di disposizione e gestione degli organi di amministrazione della società, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

\*\*\*\*\*

Per quanto concerne la individuazione del prefetto competente ad adottare le misure richieste con il presente provvedimento, la norma prevede che il Presidente dell'Anac avanzi una proposta al "*prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante*".

Sulla base della lettera della norma, tenuto conto del fatto che la stazione appaltante è l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, la competenza va incardinata in capo al Prefetto di Caserta.

L'avvio del procedimento di cui alla presente richiesta è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e segg. della l. n. 241/1990, al legale rappresentante della Komè s.r.l., con nota prot. n. 9091 del 29 gennaio 2015.

Con nota del 31 gennaio 2015, un socio della Kome s.r.l. ha chiesto il differimento del termine di 5 giorni, concesso all'interessato per prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare eventuali memorie, in considerazione del fatto che il legale rappresentante della società "*è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è quindi, nell'impossibilità di redigere scritti difensivi e memorie, miranti a dimostrare l'infondatezza e l'assoluta estraneità ai fatti contestati?*".

Invero, come si è precisato nella nota di riscontro prot. n. 11607/2015, inviata il 4 febbraio 2015 al mittente, la fase procedimentale avviata con la richiamata nota, sostanziandosi in una richiesta al prefetto competente, ha natura prodromica rispetto all'adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32 che compete, nel caso di specie, al Prefetto di Caserta il quale, secondo quanto disposto dal comma 2 del predetto art. 32, deve provvedere entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente proposta.

All'interessato, pertanto, è garantito il contraddittorio anche nella successiva fase del procedimento, nel corso della quale egli potrà presentare ulteriori memorie, anche all'esito dell'esame delle argomentazioni contenute nella presente richiesta, di cui sarà data immediata pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità, proprio al fine di garantire la partecipazione al procedimento.

---

<sup>16</sup> *ivi*, p. 208.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**Tanto premesso, si propone al Prefetto in indirizzo di adottare, la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con riferimento all'appalto del "servizio di gestione, presidio e manutenzione degli impianti levatori ubicati presso l'Azienda ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano", aggiudicato alla Komè s.r.l., con sede in Napoli.**

La presente richiesta di commissariamento è stata trasmessa al Procuratore della Repubblica di Napoli, per adempiere all'obbligo di all'art. 32, comma 1 e sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata ai provvedimenti di cui all'art. 32, d.l. n. 90/2014.

Si allegano i seguenti atti e documenti:

1. deliberazione n. 8 del 7 gennaio 2013 con la quale viene indetta la gara di appalto dall'Azienda ospedaliera di Caserta (All. n. 1);
2. deliberazione n. 306 del 5 aprile 2013 con la quale viene nominata la Commissione tecnica di valutazione della gara (All. n. 2);
3. verbale di gara n. 18 del 17 giugno 2014 riportante sia l'esito della valutazione dei chiarimenti richiesti alla Komè S.r.l. che l'aggiudicazione provvisoria della gara (All. n. 3);
4. deliberazione n. 123 del 25 luglio 2014 riportante l'aggiudicazione definitiva alla Komè s.r.l. (All. n. 4);
5. contratto n. 257 del 17 dicembre 2014 stipulato tra l'Azienda ospedaliera di Caserta e la Komè s.r.l. (All. n. 5);
6. ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli in data 7 gennaio 2015 (su supporto informatico – All. n. 6);
7. attestazione SOA n. 6307/45/00 della Komè s.r.l. (All. n. 7).
8. nota informativa, a firma del Gen. Francesco Carofiglio, in data 26 gennaio 2015 (All. n. 8);
9. comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla Komè s.r.l. in data 29 gennaio 2015 (prot. n. 9091/2015);
10. nota della Komè s.r.l. in data 31 gennaio 2015 (acquisita al ns. prot. n. 10878/2015);
11. nota prot. n. 11607/2015 inviata dall'Autorità alla Kome s.r.l. in data 4 febbraio 2015.

Roma, 5 febbraio 2015.

*Raffaele Cantone*